

## «**SUPERBONUS 110%**»

I professionisti avranno un ruolo chiave al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto.

Ma anche tanti rischi.



D.L. 19 maggio 2020, n. 34

## **Art. 119**

*Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*

### COMMA 13

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto:

- a) ...i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei **requisiti previsti dai decreti** ...e la **corrispondente congruità delle spese** sostenute in relazione agli interventi agevolati.
- b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del **rischio sismico** è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

D.L. 19 maggio 2020, n. 34

**Art. 119**

comma 14

I **soggetti\*** stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli **IMPORTI** degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

*\* **Tecnico abilitato**: soggetto abilitato alla **progettazione di edifici e impianti** nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;*

## DM ASSEVERAZIONI ECOBONUS

### VERIFICHE AI FINI DELL'ACCESSO AL BENEFICIO

...che, per la Polizza di Assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l'importo complessivo assicurato, [la disponibilità residua della copertura assicurativa](#), che deve essere **maggiore o uguale all'importo dell'intervento asseverato**.

*...l'Agenzia delle entrate procederà al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione, **fino al 200% della detrazione usufruita**.*

**Allegato 1**  
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ**  
(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

**Asseverazione di cui al comma 13 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a) del Decreto "Asseverazioni"**

## DM ASSEVERAZIONI ECOBONUS

### Punto 3 - Spese complessive e dichiarazioni

- l'importo dei lavori totale della presente asseverazione corrisponde a: \_\_\_\_\_ euro
- a garanzia della presente asseverazione è stata stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 del dell'art. 119 del D.L. 34/2020, la polizza assicurativa n. \_\_ con la compagnia assicuratrice \_\_\_\_\_, per un importo di lavori pari a (mettere l'importo complessivo assicurato dalla polizza) euro di cui si allega copia e che
- la stessa polizza è stata utilizzata per altre asseverazioni rese sempre ai sensi del comma 13 dell'art. 11 del D.L. 34/2020 per un importo complessivo pari a: \_\_\_\_\_ euro.
- Indicare i codici ENEA delle eventuali precedenti asseverazioni:
  - 1) Cod. \_\_\_\_\_, importo assicurato: \_\_\_\_\_ euro;
  - 2) Cod. \_\_\_\_\_, importo assicurato: \_\_\_\_\_ euro;
  - 3) Cod. \_\_\_\_\_, importo assicurato: \_\_\_\_\_ euro;

*(aggiungere le righe necessarie);*

## DM ASSEVERAZIONI SISMABONUS

ALLEGATO B-1 ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI

ALLEGATO B-2 ATTESTAZIONE DEL COLLAUDATORE STATICO

Il sottoscritto ing./arch. \_\_\_ C.F. \_\_\_ iscritto all'Ordine \_\_\_ della Prov. di \_\_\_ n. iscriz. \_\_\_\_\_, in qualità di .....sopra individuato, consapevole delle responsabilità penali e disciplinari in caso di mendaci dichiarazioni,

ASSEVERA

LA SEGUENTE DICHIARAZIONE

- possesso della polizza assicurativa di cui all'articolo 119 comma 14 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, **per la presente** asseverazione:      SÌ       NO

Per il SISMABONUS negli allegati si fa riferimento a polizza con massimale minimo € 500.000 ma non esclusivamente dedicata come per ECOBONUS!!

*Vero è, che è specificato...per la presente asseverazione !*

**Agenzia Entrate**  
Prot. n. 283847/2020

***Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,***

...Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b), e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall'articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020



**Una polizza di RC «normale» che prevede un  
massimale annuo per tutti i rischi derivanti da tutte  
le attività esercitate....**

**...non è idonea!**

**Come per le polizze RC tradizionali dove ogni Compagnia regola e gestisce il rischio a suo piacimento**

**...**

**anche per questo tipo di copertura DEDICATA ci saranno molte differenze, non essendoci normativo di legge ben definito!**

- **Validità temporale**
- **Vincolo di solidarietà**
- **Massimali**
- **Franchigia e/o scoperto**



## VALIDITÀ TEMPORALE - POSTUMA

...«gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con cui si fruisce del beneficio fiscale». «**L'atto di recupero**, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione deve essere **notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo**».

La legge non ha regolamentato nulla pertanto sul mercato si trovano compagnie che:

- non la offrono (tipica delle compagnie che emettono appendice a polizza base)
- offrono 5 anni al massimo
- offrono 5 anni e poi altri 5
- Offrono 10 anni

E poi,

- Chi a pagamento
- chi in automatico già compresa in polizza
- chi con **facoltà di recesso per sinistro (assolutamente da evitare)** e chi no...

## VALIDITÀ TEMPORALE



- Postuma 10 anni a cessazione del contratto e non per altri motivi (*decesso, cessazione attività, cessazione benefici*)
- Già contrattualizzata e quindi pagata nel premio iniziale
- Non disdettabile per sinistro per l'intera durata dei 10 anni

## VINCOLO DI SOLIDARIETÀ:



### Art. 23 – Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso, con esclusione quindi di quella parte di danno che dovesse ricadere sull'Assicurato in virtù del vincolo di solidarietà.

## VINCOLO DI SOLIDARIETÀ'

### Quale è la migliore clausola per il professionista?



#### Vincolo di solidarietà

Nel caso in cui l'assicurato fosse responsabile **solidalmente con altri soggetti**, l'Assicuratore dovrà rispondere di quanto dovuto in solido dall'assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili

## MASSIMALE

Due possibilità di scelta:

### MASSIMALI A CONSUMO PER LA DURATA DELLA POLIZZA

Il professionista acquisterà massimale ed una volta non più capiente ne comprerà un altro (ricordo che ci dovrà sempre essere disponibilità residua della copertura assicurativa maggiore o uguale all'importo dell'intervento asseverato)



Attenzione a chi vincola la polizza non solo al massimale ma anche al **numero degli interventi asseverati**

### POLIZZA SOLO DEDICATA A QUEL LAVORO

Acquisto polizza «**stand alone**» sempre considerando il minimo di € 500.000 ed il massimale residuo. Esempio: per un lavoro da € 600.000 dovrò avere polizza con massimale di almeno € 1.200.000

## FRANCHIGIA O SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO



### SCOPERTO IN %.

Ad esempio il 10% del danno che resta a carico del professionista



### FRANCHIGIA FISSA.

Ad esempio 2.000€ indipendentemente dall'importo del danno

MEGLIO SE NON  
OPPONIBILE AL TERZO  
*( il danneggiato viene risarcito di tutto  
e poi la compagnia chiede la franchigia al  
Professionista)*



## Oggi...

Ania, per conto delle compagnie assicurative, ha precisato Guidoni, è al lavoro per far correggere il testo normativo e rendere più chiaro, dal punto di vista della tecnica assicurativa, cosa debba intendersi con il termine di «massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni», utilizzato dal legislatore nel comma 14 dell'art. 119 del dl Rilancio.

E' in arrivo una nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate per fornire chiarimenti sul Superbonus del 110%. Lo ha annunciato il direttore dell'Agenzia, Ernesto Maria Ruffini nel corso di un'audizione alla Commissione Anagrafe Tributaria.

"Per alcune delle richieste di chiarimenti formulate dalla Commissione, potranno essere fornite risposte più esaurienti in un momento successivo, essendo necessari degli approfondimenti, anche attraverso il coinvolgimento di altre amministrazioni" ha detto. "Si tratta, in particolare, di questioni che involgono aspetti non esclusivamente fiscali (come, ad esempio, le asseverazioni o **le polizze assicurative**)".

# Penale e sanzioni...

Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

## Quali sono le sanzioni previste in caso di asseverazioni infedeli

- **119, comma 14:** « ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. »
- **121, comma 4:** « I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. »
- **121, comma 5:** « Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è **maggiorato degli interessi** di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. »
- **121, comma 6:** « Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, **in presenza di concorso nella violazione**, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la **responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto** e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi. »
- In aggiunta:
  - **l'art 7 del [decreto asseverazioni](#)** prevede che l'Ordine di appartenenza, del tecnico abilitato, venga informato dell'illecito penale.

## POLIZZA DI TUTELA LEGALE

L'elenco delle attestazioni infedeli dovrà essere **trasmesso all'Agenzia delle entrate** per le attività che comportano la decadenza dal beneficio fiscale e l'eventuale risarcimento dei danni.

Nel caso di reato, si procederà invece con **sanzioni penali**.

**Una polizza di Tutela legale prevede copertura per**

**1) Procedimenti penali**

**2) Opposizione avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria**



**Marco Oliveri**  
340 9558726



[marco.oliveri@marsh.com](mailto:marco.oliveri@marsh.com)



Il presente documento ha un mero scopo informativo e contiene informazioni riservate di proprietà di Marsh che non possono essere condivise con terzi, senza previo consenso scritto di Marsh.

Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti ritenute affidabili, tuttavia Marsh non ne garantisce l'accuratezza. Marsh non si assume, inoltre, alcun obbligo di aggiornamento del documento e declina ogni responsabilità nei confronti dell'azienda o di terzi che ne utilizzino il contenuto a qualsiasi titolo. Qualsiasi dichiarazione relativa a questioni attuariali, fiscali, contabili o legali si basa esclusivamente sulla esperienza di Marsh quale broker assicurativo e consulente in materia di rischi e non deve essere considerata, in alcun modo, come parere di natura attuariale, contabile, fiscale o legale, per i quali si consiglia, invece, di rivolgersi ai propri consulenti. Qualsiasi analisi e informazione resa con il presente documento è soggetta a incertezza intrinseca e il contenuto del presente documento potrebbe risultare compromesso nel caso in cui le presupposizioni, condizioni, informazioni o fattori contenuti nello stesso fossero inaccurati o incompleti o dovessero subire modifiche. Sebbene Marsh possa fornire consigli e raccomandazioni, tutte le decisioni su ammontare, tipo e termini di copertura e sulle misure da adottare in relazione allo specifico contesto sono di responsabilità dell'azienda, che decide cosa ritiene appropriato per la propria realtà.

Marsh fa parte del Gruppo Marsh & McLennan Companies, insieme a Guy Carpenter, Mercer e Oliver Wyman.

Copyright ©2020 Marsh S.p.A. Tutti i diritti sono riservati..